

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA RCT/O

La presente Polizza è stipulata tra

Comune di Bologna
Piazza Liber Paradisus n.10
40129 BOLOGNA (BO)
C.F. 01232710374
N. CIG
8841881705

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto a valere per entrambi i contraenti/assicurati

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2021
Alle ore 24.00 del:	31.12.2024

Con scadenze dei periodi di assicurazione, successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

Art.1	DURATA DELL' ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA	8
Art.2	PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
Art.3	GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER	9
Art. 3bis	GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	9
Art.4	FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	9
Art.5	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO	9
Art.6	Revisione del prezzo	10
Art.7	Recesso	10
Art.8	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo	10
Art.9	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	11
Art.10	REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO	11
Art.11	FORO COMPETENTE	11
Art.12	ONERI FISCALI	11
Art.13	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
Art.14	ALTRE ASSICURAZIONI	11
Art.15	ELEZIONE DI DOMICILIO	11
Art.16	SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI	11
Art.17	COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)	12
Art.18	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art.19	RINUNCIA ALLA RIVALSA	12
Art.20	INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art.21	VALIDITA' TERRITORIALE	12
Art.22	TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI	12
Art.23	VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE	12
Art.1	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	13
Art.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
A)	ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	14
B)	ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	14
Art.3	MALATTIE PROFESSIONALI	14
Art.4	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"	15
Art.1	ESCLUSIONI	16
Art.1	PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA	18
a)	Inquinamento accidentale	18
b)	Danni da furto	18
c)	Beni consegnati e non consegnati	18

d)	Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	18
e)	Impiego di fuochi artificiali	18
f)	Danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati	18
g)	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di amministratori, segretario e dei dipendenti	19
h)	Danni a condutture ed impianti sotterranei	19
i)	Danni da cedimento o franamento del terreno	19
j)	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	19
k)	Responsabilità da Incendio	19
l)	Acquedotti/Rete fognaria/spargimento di acqua	19
m)	Privacy	20
n)	Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali	20
o)	Terrorismo e sabotaggio (operante se accettata quale VARIANTE MIGLIORATIVA)	20
p)	Farmacie (Clausola non operante)	20
q)	Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia	20
r)	Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente	20
s)	Smercio di prodotti in genere	21
t)	Committenza auto ed altri veicoli	21
u)	Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc.	21
v)	Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione	21
w)	Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia	21
x)	Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere (operante se pertinente il rischio assicurato)	22
y)	Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili	22
z)	Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività	22
aa)	Proprietà e/o gestione di giochi	22
bb)	Mezzi di trasporto non a motore	23
cc)	Carrelli e Macchine Operatrici	23
dd)	Consegna/Prelievo/Rifornimento	23
ee)	Gestione di attività e/o servizi - Appalto e subappalto	23
ff)	Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli	23
gg)	Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale	23
hh)	Lavori di pulizia e manutenzione	23
ii)	Infermeria e pronto soccorso	23
jj)	Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione	23
kk)	Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.	23
ll)	Affidamento auto	23
mm)	Varie	23
Art.1	MASSIMALI	25

Art.2	LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE-SIR	25
Art.1	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI	27
Art.2	GESTIONE DEI SINISTRI RCT (DI IMPORTO INFERIORE, UGUALE O SUPERIORE ALLA SIR) A CURA DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA' – GESTIONE DEI SINISTRI RCO A CURA DELLA SOCIETA'	27
Art.3	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	29
Art.4	RENDICONTAZIONE SINISTRI	30
Art.1	PREMIO DI POLIZZA	31

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Alluvione e inondazione:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato:	Il Contraente relativamente a tutte le attività ad esso delegate a seguito di accordo, convenzione, appalto, concessione o altra forma giuridica, nonchè qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo rivestono la qualifica di assicurato tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, minori, personale comandato, distaccato, assegnato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando distaccato, assegnato o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità, assegni civici, soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano l'attività per conto o su incarico del Contraente.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker-Intermediario:	La Società di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto di assicurazione.
Cose/beni/enti:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante.
Danni:	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danni patrimoniali:	Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose.
Fatturato Lordo	L'importo lordo fatturato dall'assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, le royalties su cessioni di licenze, gli importi fatturati per installazioni, assistenza, la riparazione equanti'altro riferitosi alla

	attività svolta, esclusa l'IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso gruppo, il fatturato intercompany.
Franchigia:	La parte di danno, espressa in misura fissa, che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti
Franchigia SIR:	La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l'onere delle spese di resistenza inerenti all'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, gli onorari di medici-legali. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente e/o Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate / comandate temporaneamente da e/o presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente e/o assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità e/o Progetti Utili alla Collettività, nonché i soggetti non dipendenti del Contraente del cui operato lo stesso si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p> <p>Sono parificati ai dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato, atto o mediante convenzione.</p>
Retribuzione Annuale Lorda (RAL) definizione valevole ai soli fini del calcolo del premio:	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili, compreso quanto corrisposto agli amministratori.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono

	derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. Relativamente ai danni causati dalle radici per la definizione di sinistro vedasi Articolo – Obblighi in caso di sinistro.
Sinistro in serie:	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
Società/Compagnia/Assicuratore:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distrazione, o danno alla proprietà causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto di vandalico.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA - DISDETTA

La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque facoltà delle Parti di recedere dalla presente assicurazione ad ogni scadenza annua intermedia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART.3 GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia conoscenza il broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Comune di Bologna: La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 2% sul premio imponibile. Consorzio Bologna Strade Scarl: La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura dell'8% sul premio imponibile.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ART. 3BIS GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia conoscenza il broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte

del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART.6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART.7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART.8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART.10 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

ART.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

ART.12 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

ART.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

ART.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

ART.15 ELEZIONE DI DOMICILIO

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART.16 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto di polizza. La Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

ART.18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori del Contraente/Assicurato e dei soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente Contraente per Legge.

ART.20 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART.21 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART.22 TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

ART.23 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART.24 PRECISAZIONE

Si precisa di prendere atto tra le Parti che la Compagnia Aggiudicataria sarà tenuta ad emettere due distinti contratti assicurativi – uno a Contraenza Comune di Bologna e l'altro a Contraenza Consorzio Bologna Strade Scarl - che avranno validità congiunta, pertanto l'eventuale recesso/disdetta, qualora operante, sarà valevole per entrambi i contratti.

SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O

ART.1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dall'art. 114 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; dette Istituzioni si intendono quali assicurati aggiuntivi ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
 - attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti del contraente che, in attuazione delle disposizioni di Legge, contrattuali e di regolamento, possono essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale presso terzi, Enti/Società, e viceversa, qualora ragioni organizzative dell'Ente/Società lo richiedano nell'ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni associate, ex art. 30 TUEL e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.

Precisazione integrativa alla "descrizione del rischio" a valere per Consorzio Bologna Strade Scarl

Ad integrazione di quanto sopra e relativamente Consorzio Bologna Strade Scarl si precisa che la garanzia della presente polizza è operante per quei rischi derivanti dalle attività comunali ad esso delegate, riguardanti il servizio di manutenzione del patrimonio stradale in virtù degli obblighi contrattuali assunti a seguito del contratto di appalto e concessione sottoscritto (che si intende richiamato), comprese eventuali modifiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ✧ la gestione del servizio manutentivo del patrimonio stradale di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione, compresa la segnaletica,
- ✧ la gestione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione;
- ✧ la gestione del servizio "Sgombero neve ed antighiaccio" delle strade comunali;
- ✧ la concessione del servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità.

La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.

ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente, fatto salvo quanto previsto all'art.

“Rinuncia alla rivalsa”.

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e Dlgs. Ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;-

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali e di tutti gli Enti competenti per Legge (a.e. Ministero dell'Interno).

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto o Ente ai sensi dell'Art. 1916 del CC.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART.3 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

ART.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori del Contraente.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

Si precisa che il Comune ed il Consorzio, compreso il relativo personale (ad es. Amministratori, dipendenti, segretario, collaboratori, ecc.) devono intendersi terzi tra loro.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che gli Assicurati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

SEZIONE IV

ESCLUSIONI

ART.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto" e "Beni consegnati e non consegnati";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di sorveglianza polizia municipale/locale/provinciale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia", nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'articolo "Smercio di prodotti in genere" e "Farmacie";
- n) derivanti da qualsiasi tipo di Rc professionale, salvo quanto previsto all'articolo "Farmacie";
- o) da malpractice medica ed infermieristica;
- p) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- q) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- r) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe.

- s) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall'infezione da coronavirus (COVID-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;

SEZIONE V

PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA

ART.1 PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

a) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia le spese e i costi di ripristino, nonché per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro, fino ad un massimo del 10% del sottolimito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

b) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

c) Beni consegnati e non consegnati

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt.1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

d) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

e) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Esclusioni*" e all'articolo "*Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia*", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

f) Danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati

Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato Contraente e/o Assicurati aggiuntivi detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli movimentati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la garanzia l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

g) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di amministratori, segretario e dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli di proprietà di Amministratori, Segretario, Direttore, dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

h) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

i) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella [LSF].

j) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

k) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

l) Acquedotti/Rete fognaria/spargimento di acqua

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà e committenza:

di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;

della rete fognaria, e per i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti o non conseguenti a rotture di impianti, di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

m) Privacy

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di Legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

n) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

o) Terrorismo e sabotaggio (*operante se accettata quale VARIANTE MIGLIORATIVA*)

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio. A maggiore chiarimento e/o integrazione di quanto previsto, si precisa che la presenta garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici /informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- Multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- Danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

p) Farmacie (*Clausola non operante*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione delle farmacie, compresa la distribuzione, vendita di farmaci e materiale farmaceutico e sanitario in genere, compreso altro materiale di pertinenza dell'attività. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati, distribuiti o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati, distribuiti o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La garanzia comprende la responsabilità civile professionale degli esercenti l'attività di farmacista alle dipendenze del Contraente; tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

q) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Esclusioni*", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

r) Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni arrecati a terzi e ad altri amministratori, segretario e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi studenti, borsisti, allievi, stagisti e tirocinanti (anche svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.

s) Smercio di prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

t) Committenza auto ed altri veicoli

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi amministratori, segretario e dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita, veicoli a mano o a traino animale.

u) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposti a vincolo;
- reti di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, bagni chimici, cassette per l'acqua, beni immobili in genere;
- impianti sportivi, compresi servizi e dipendenze, tecnostutture, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,

che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell'ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione.

Sono compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

v) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere e segnalazione in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

w) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, cerimonie, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà e/o utilizzo di cani da guardia. La garanzia vale anche per le manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.

x) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, istituti educativi, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati, disabili ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che il contraente tiene e/o affida attraverso qualsiasi forma, compresa la responsabilità civile per i danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, compresa la responsabilità personale dei minori. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, cittadini stranieri, alloggi per tossico dipendenti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

y) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o uso e/o utilizzo di cani e gatti ed animali in genere, dalla proprietà e gestioni di canili, gattili e dal servizio di accalappiacani e gatti; è compreso l'impiego di animali per attività di soggetti assistiti dai propri servizi.

z) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, impianti sportivi, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

aa) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

bb) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, comprese quelle elettriche, tricicli e furgoncini. La presente garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'attività di Bike sharing.

cc) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

dd) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

ee) Gestione di attività e/o servizi - Appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, nonché quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla Legge.

ff) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

gg) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa.

hh) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia e manutenzioni in genere.

ii) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

jj) Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere - comunque esclusa la gestione di relative discariche e depuratori - pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

kk) Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.

ll) Affidamento auto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, segretario, direttore, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.

mm) Varie

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile:

- derivante dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e smart working;
- arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute;

- derivanti dall'esercizio dell'attività dei messi comunali, intesi come tali tutti i Dipendenti del Comune di Bologna che svolgono tale attività per conto del medesimo, con la precisazione che l'Amministrazione Finanziaria riveste la qualifica di Terzo;
- dalla organizzazione di corsi di aggiornamento, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non, di corsi, stage, attività formative sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato è compresa la responsabilità per danni cagionati dai partecipanti alle predette attività;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi, con particolare riferimento all'attività di distribuzione e/o smercio e/o somministrazione di prodotti in genere;
- da manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, da lavori edili in genere eseguiti in economia o a mezzo di Appaltatori, nel qual caso la garanzia è limitata alla responsabilità in capo all'Ente nella sua qualità di Committente;
- derivante dalla proprietà e circolazione di biciclette, anche elettriche, monopattini, velocipedi, ovunque utilizzati da dipendenti e non di cui l'Ente si avvale nello svolgimento della propria attività;
- derivante dalla preparazione e/o somministrazione di alimenti, cibi, bevande, anche distribuiti con macchine automatiche (quand'anche di proprietà di terzi), nonché dalla gestione di mense, punti di ristoro, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari in servizio civile, volontari in genere, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, pubblica utilità collettiva e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto del Contraente e/o assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- derivante da utilizzo di squadre di pronto intervento antincendio o per urgenze in genere, compresi volontari della protezione civile;
- derivante dalla proprietà od impiego di cani, da guardia e non; da proprietà e/o impiego di animali con finalità terapeutiche (pet therapy) o per compagnia;
- dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi ed iniziative sportive;
- derivante dalla proprietà e/o uso di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino;
- derivante dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di combustibile, di depositi e/o distributori di carburante per uso dell'Assicurato, di cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, di depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
- la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
- derivante ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda pubblici, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o interessati da progetti di inserimento scolastico, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti e insegnanti, volontari in genere, associazioni no profit, famiglie affidatarie di anziani o minori o disabili, per le competenze loro attribuite) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Pertanto, in caso di sinistro occorso per responsabilità degli anzidetti soggetti e fatta eccezione per il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti dovendosi intendere gli stessi quali Assicurati.
- derivante dalla realizzazione e gestione dei progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività) collegati o meno al Reddito di Cittadinanza, sia per i danni subiti che cagionati dai partecipanti ai progetti.

SEZIONE VI
MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

ART.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con riportati in tabella:

Responsabilità Civile verso Terzi:	€ 20.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 20.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 20.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:	€ 20.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 35.000.000,00	

ART.2 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE-SIR

Fermo quanto indicato all'Articolo 1) che precede, la Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione con i limiti di risarcimento per talune garanzie e con gli scoperti e/o franchigie riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo Scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto:

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia frontale/SIR di **€ 30.000,00** per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia/SIR frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento a quanto previsto alla sezione "Norme operanti in caso di sinistro".

Per i sinistri RCO per i quali non è prevista alcuna franchigia, la gestione non si intende prestata in S.I.R.

Tabella Limiti di risarcimento – Scoperti – Franchigie [LSF]

Garanzia	Scoperto	Franchigia €	Massimo Risarcimento per sinistro e per anno
Ogni e qualsiasi danno RCT	Nessuno	30.000,00	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	Nessuno	Nessuna	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	Nessuno	Nessuna	Massimali di polizza
Inquinamento accidentale	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni da Furto	Nessuno	30.000,00	200.000,00
Beni consegnati e non consegnati	Nessuno	30.000,00	600.000,00 con il sottolimito di € 50.000 per sinistro ed € 100.000,00 per danni da furto
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00

sulle quali si eseguono i lavori			
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	30.000,00	300.000,00
Beni in consegna e custodia, caricati, ecc.	Nessuno	30.000,00	600.000,00
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	Nessuno	30.000,00	1.000.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	30.000,00	5.000.000,00
Danni da privacy	Nessuno	30.000,00	500.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	30.000,00	1.500.000,00
Terrorismo e sabotaggio	Nessuno	30.000,00	3.000.000,00

SEZIONE VII

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, l'ufficio Assicurazioni del Contraente competente alla gestione ed esecuzione del presente contratto deve darne avviso scritto al Broker incaricato o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.

Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri RCT la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia/SIR contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia/SIR prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt. 1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse. Si conviene altresì che la Società prende atto ed accetta la gestione diretta del Contraente di tutti i sinistri rientranti nella franchigia/SIR prevista dalla polizza, ovvero la liquidazione dei risarcimenti o il rigetto delle pretese risarcitorie, comprese tutte le operazioni e gli interventi resi necessari e a dette operazioni correlate.

A maggiore precisazione le parti stabiliscono e convengono che:

-Il Contraente, o Società di servizi o professionisti da esso delegati, esaminerà le denunce di sinistro che perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito o ad essere assorbiti dalla franchigia/SIR, oppure siano fin da subito classificabili superiori alla stessa, prescindendo dalla situazione di responsabilità.

-Per i sinistri gestiti dal Contraente, questi si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell'assenza di propria responsabilità, demandando alla Società tale incombenza per i sinistri da questa gestiti direttamente.

Per la sola garanzia RCO – di cui all'articolo delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio Assicurazioni del Contraente competente alla gestione del contratto, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i sinistri per i quali:

- a) ha ricevuto comunicazione di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale;
- b) ha ricevuto richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto,
- c) ha ricevuto richiesta di risarcimento da parte dell'INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettante ai sensi di Legge, e/o dall'INPS e/o Enti similari (siano essi assistenziali e previdenziali) e/o da ASL e/o AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali e da tutti gli Enti competenti per Legge;
- d) ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto.

Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l'impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione".

La Società ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

Art.2 GESTIONE DEI SINISTRI RCT (DI IMPORTO INFERIORE, UGUALE O SUPERIORE ALLA SIR) A CURA DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA' – GESTIONE DEI SINISTRI RCO A CURA DELLA SOCIETA'

Limitatamente alla garanzia R.C.T., fermo quanto successivamente normato, l'assicurazione entra in vigore per i sinistri di valore superiore all'importo di S.I.R. indicato nella tabella "Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR", importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che :

A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, la gestione è diretta da parte del Contraente, pertanto le operazioni di accertamento, gestione, trattazione, rigetto, liquidazione dei relativi sinistri, comprese tutte le operazioni e gli interventi resi necessari e a dette operazioni correlate, rimarranno a totale carico del Contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni).

A maggiore precisazione le parti stabiliscono e convengono che:

- Il Contraente, o Società di servizi o professionisti da esso delegati, esaminerà le denunce di sinistro che perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito o ad essere assorbiti dalla franchigia/SIR, oppure siano fin da subito classificabili superiori alla stessa, prescindendo dalla situazione di responsabilità.
- Per i sinistri gestiti dal Contraente, questi si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell'assenza di propria responsabilità, demandando alla Società tale incombenza per i sinistri da questa gestiti direttamente.

Il Contraente si impegna a fornire alla Società ogni sei mesi (a far data dalla decorrenza della polizza) il report riassuntivo in formato excel dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- Nominativo Controparte;
- Data del sinistro;
- Data della denuncia di sinistro;
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
- Prima stima economica;
- Esiti conclusivi dei sinistri trattati;
- Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei precedenti report trasmessi.

Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo di "S.I.R.".

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al Contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro, anche nei termini di cui all'art. "Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali".

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo di "S.I.R.", tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.

C. per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all'eventuale liquidazione del danno al lordo dell'importo di "S.I.R." e/o franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti. Entro 90 giorni da ogni scadenza semestrale, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi rientranti in S.I.R. e/o franchigia e/o scoperto da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- nominativo danneggiato/controparte;
- data di accadimento del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato o agli aventi diritto;

- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente che attesti l'avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.

D. Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrando nell'importo di "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell'importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso degli importi di SIR, franchigia e/o scoperti così come previsto al punto C) che precede.

La Società, per tutti i sinistri RCT in sua gestione e trattazione, è tenuta a mettere a disposizione del Contraente, ai fini dell'ottenimento del suo benessere alla liquidazione, tutti gli elementi e/o documenti utili e necessari alla decisione finale.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del Contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del Contraente.

Relativamente ai sinistri RCO, la gestione, trattazione e liquidazione degli stessi viene svolta dalla Società.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

ART.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Per i soli sinistri eccedenti la franchigia contrattualmente prevista e per tutti i sinistri RCO (indipendentemente dal valore), la Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Resta convenuto tra le Parti che la Società, previa intesa con il Contraente/Assicurato designa i legali, tecnici o periti incaricati, ed è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dall'invio da parte del Contraente e/o Assicurato della richiesta di negoziazione e/o atto di citazione. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.

In sede penale l'assistenza viene assicurata, purché il sinistro ecceda la franchigia, anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione

della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato. La Società non risponde di sanzioni, multe o ammende. La presente norma si intende operante in ambito RCT solo per i danni eccedenti la SIR stessa - salvo quanto diversamente previsto all'Art.2) - ed in ambito RCO per tutti i danni siano essi di importo inferiore e/o uguale e/o superiore alla franchigia frontale.

ART.4 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale 30/06 e 31/12, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, nominativo della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato e data chiusura);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione della data chiusura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file excel), editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di Sinistro" (se operante) o la facoltà di disdetta annuale di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, rinnovo, proroga, disdetta" (se operante) o "Recesso", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri non oltre 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

**SEZIONE VIII
CALCOLO DEL PREMIO**

ART.1 PREMIO DI POLIZZA

Il premio dovuto dalla Contraente – che resta invariato per tutta la durata del contratto in quanto “Flat” - viene calcolato come segue:

SCHEDA APPLICATIVA A) – COMUNE DI BOLOGNA

Premio annuo imponibile €	Imposte €	Premio annuo lordo €

SCHEDA APPLICATIVA B) – BOLOGNA STRADE SCaRL

Premio annuo imponibile €	Imposte €	Premio annuo lordo €

Il Contraente (firma)

La Società Delegataria (firma)

Le Coassicuratrici (firma)